XXIV TORNATA

MERCOLEDI 24 MARZO 1920

Presidenza del Presidento TITTONI TOMMASO

Dimissioni (ritiro di)	le dichiarazioni avvenne soltanto in fine di febbraio, nè finora ebbe completa e sufficiente diffusione; 2º Se egli non creda opportuno di provvedere fin d'ora ad autorizzare il riscatto della imposta patrimoniale a norma dell'ultimo alinea dell'art. 46 del citato decreto-legge» pag. 535 Oratori: ROLANDI RICCI
Mortara, ministro della giustizia e degli af- fari di culto 545, 546, 548, 552, 553, 554 Polacco, relatore	siano informati delle ragioni per cui i Governi alleati non abbiano creduto di non promuovere la ratifica, da parte dei rispettivi parlamenti, del trattato di pace con l'Austria, sollecitamente ap-
Interrogazioni (annuncio di)	provato dal Governo italiano con decreto-legge» 539 Oratori:
(risposta scritta ad)	MAZZIOTTI
della quale i militari di truppa sono già tutti sotto le armi»	il commercio dei marmi»
Oratori: Bonomi, ministro della guerra	DE NAVA, ministro dei lavori pubblici
rogare fino al 30 giugno 1920 il termine per la dichiarazione della consistenza patrimoniale che	anche in altre provincie, il divieto di esportazione dell'olio di oliva fuori del comune di produzione, mettendo i produttori nella assoluta impossibilità
a norma dell'art. 32 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, dovrebbe farsi entro il 31 marzo 1920: proroga che ai sottoscritti sembra	di vendere i loro prodotti»
conveniente sia per dar tempo al Parlamento di esaminare e deliberare su tale decreto, sia co-	Ferraris Dante, ministro degli approvvigio- namenti e consumi
munque perchè la distribuzione dei moduli per	MAZZIOTTI

Proposta di legge (per lo svolgimento di una) pag.							
Oratori:							
FERRARIS MAGGIORINO	555						
Mortara, ministro della giustizia e degli af-	556						
fari di culto	556						
Ringraziamenti							
Votazioni a scrutinio segreto (risultato di)							

La seduta è aperta alle ore 15 e 15.

Sono presenti i ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, della guerra, della marina, dei lavori pubblici e dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'industria, commercio lavoro ed approvvigionamenti e consumi alimentari e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

PELLERANO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ritiro di dimissioni.

PRESIDENTE. Sono lieto di partecipare al Senato che i questori Presbitero e Rossi, grati della manifestazione di fiducia e di simpatia che è stata loro resa da parte del Senato, hanno ritirato le dimissioni che avevano presentate. (Approvazioni).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Mosca Gaetano.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Il senatore Mosca Gaetano interroga il ministro della guerra « per sapere per quali ragioni e secondo quali criteri di equità si tengono ancora in servizio gli ufficiali di complemento di prima categoria della classe del 1896, che già è congedata, mentre stanno in congedo quella della classe 1900 nella quale i militari di truppa sono già tutti sotto le armi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il mi nistro della guerra.

BONOMI, ministro della guerra. Rispondo subito all'interrogazione del senatore Mosca, e gli dico che le ragioni che formano l'oggetto

della sua domanda non sono vere ragioni di giustizia, ma ragioni tecniche. Nell'esercito, per ragioni appunto militari, le classi sono inquadrate dagli ufficiali della classe più anziana. Così la classe del 1900 è inquadrata con ufficiali del 1899 e la classe 1897 è inquadrata dagli ufficiali della classe del 1896.

Però posso dare oggi una risposta che può contentare l'interrogante. Il Governo, contemperando le necessità della smobilitazione con gli impegni internazionali, ha già deliberato di congedare una classe di truppa.

Delle classi che sono alle armi, che comprendono circa 400 mila uomini di prima categoria, il Governo è venuto nella determinazione di congedare una classe, la classe del 1897 che è la più anziana ed già ha fatto 41 mesi sotto le armi. Il provvedimento è in corso.

Sarà congedata in due scaglioni, il primo il 10 aprile, l'altro dopo, e ciò per necessità di di trasporti. Congedando questa classe, una classe di ufficiali, come dicevo prima, che è quella del 1896, viene congedata pure. Così saranno tremila ufficiali di complemento che saranno congedati. E voglio poi aggiungere che mi sono preoccupato anche degli ufficiali delle classi del 1897 e del 1898. Gli ufficiali studenti hanno ottenuto una licenza recentemente prorogata; però, per fare ulteriori passi verso la smobilitazione, ho disposto che invece della licenza si dia agli ufficiali e soldati di truppa che sono pure studenti universitari, il congedo, e così saranno altri tremila seicento ufficiali smobilitati. Quindi nel mese prossimo si smobilizzano centomila uomini di truppa e seimila seicento ufficiali.

Credo che l'onorevole interrogante possa essere soddisfatto.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, anzi inclino ad esserlo quasi del tutto. Però devo fare qualche osservazione.

Secondo quanto il ministro ha detto sarebbero congedati fra breve insieme alla classe del 1897 anche gli ufficiali della classe del '96 e fra poco anche gli ufficiali studenti delle classi del '97 e' 98. Ora, ciò mi sembra un po' eccessivo, e, se questi fossero i propositi del ministro, temo che troveranno ostacolo nella forza delle cose. Noi non abbiamo attualmente uffi-

ciali subalterni di carriera. Bisogna supplire con gli ufficiali di complemento, e di questi non ce ne sono troppi. E perciò credevo opportuno che si chiamassero sotto le armi quelli della classe del '900, la quale classe può dare un buon contingente di ufficiali di complemento. Non vedo ostacoli alla chiamata di questa classe. Dice il ministro che è di uso che i soldati di una classe siano inquadrati da ufficiali di una classe precedente; ma ogni uso, ogni regolamento, deve avere la sua ragion d'essere che in questo caso non vedo.

Effettivamente questi ufficiali del '900 sono in condizioni privilegiate, perchè non hanno fatta la guerra e sono stati mandati subito in congedo appena ebbero il grado di ufficiale, salvo a terminare il servizio militare alla fine dei loro corsi universitari. Ora non comprendo perchè si faccia questa condizione di favore agli ufficiali della classe del 1900, mentre le classi precedenti che hanno fatto la guerra non fruiscono di alcuna agevolazione.

L'onorevole ministro saprà meglio di me che gli ufficiali del 1896 sono sotto le armi dal primo di dicembre del 1915, e quelli della classe del 1897 sono sotto le armi dal 10 settembre 1916, e quelli fra loro chè sono studenti universitari sono stati sorpassati nei loro studi dagli studenti della classe del 1900 Perchè quelli delle classi dal 1896 al 1899 restano ancora in servizio, mentre quelli che guerra non hanno fatto, seguitano comodamente i loro studi.

Se ciò fosse giustificato da vere ragioni tecniche, da ragioni di puro interesse mili tare, ammetterei che questi giovani che si sono sacrificati durante la guerra continuassero a sacrificarsi; ma questi ragioni non ci sono, anzi se mai ci sarebbero ragioni contrarie.

Io vivo in contatto con parecchi ufficiali di complemento: sento molte cose, e posso assicurare che la disciplina non si ristabilirà bene nell'esercito se non quando saranno congedate tutte le classi di ufficiali e soldati che hanno fatto la guerra.

Perchè quando ufficiali subalterni e soldati sono stati insieme in trincea si è contratta tra loro troppa intimità; e questa intimità, preziosa in tempo di guerra, serve poco a mantenere la disciplina in tempo di pace. Quindi si affretti il ministro a mandare a casa le classi che hanno fatto la guerra, e magari anticipando la chiamata di quelle che non l'hanno fatta.

E poichè la classe del 1900 è stata chiamata, la faccia comandare da ufficiali della istessa classe.

Quanto poi alla classe del 1897, non ho inteso bene. Manda a casa solo gli ufficiali studenti, o tutta la classe degli ufficiali del '97?

BONOMI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONOMI, ministro della guerra. Rispondo all' interrogazione dell'onorevole Mosca che congedata sarà la classe del '97. Gli ufficiali del 1896 saranno congedati tutti, studenti e non studenti. Gli ufficiali studenti della classe '97, '98 che sono in licenza, vedranno tramutata la licenza in congedo, e quindi son venuto incontro al desiderio dell'onorevole Mosca. Solo egli dice: perchè non si chiamano anche gli ufficiali del 1900? Vede che mando in congedo quegli ufficiali che hanno fatto la guerra: se ci sarà bisogno, se le autorità militari diranno che occorrono nuovi ufficiali chiamerò quelli del 1900 per inquadrare la truppa.

MOSCA. Son pienamente soddisfatto delle risposte del signor ministro.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura dell'interrogazione dei senatori Rolandi Ricci, Della Torre, Del Car retto, Marsaglia, al ministro delle finanze.

PELLERANO, segretario, legge: Per sapere:

1º Se egli non creda opportuno di protogare fino al 30 giugno 1920 il termine per la dichiarazione della consistenza patrimoniale che a norma dell'articolo 32 del decreto legge 24 novembre 1919, n. 2169 dovrebbe farsi il 31 marzo 1920: proroga che ai sottoscritti sem bra conveniente sia per dar tempo al Parlamento di esaminare e deliberare su tale decreto, sia comunque perchè la distribuzione dei moduli per le dichiarazioni avvenne soltanto in fine febbraio, nè finora ebbe completa e sufficiente diffusione;

2º Se egli non creda opportuno di provvedere fin d'ora ad autorizzare il riscatto della imposta patrimoniale a norma dell'ultima linea dell'articolo 46 del citato decreto legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

SCHANZER, ministro delle finanze. Io credo di poter rispondere assai brevemente all'interrogazione dell'onorevole Rolandi Ricci e di altri senatori.

Colla prima parte dell'interrogazione si chiedeva il rinvio al 30 giugno del termine per la dichiarazione della consistenza dei patrimoni; e si faceva questa richiesta perchè sembrava opportuno agli interroganti che il Parlamento potesse nel frattempo discutere le disposizioni del decreto legge del 24 novembre 1919, e anche perchè non si era avuto tempo di dare opportuna diffusione alle norme per le dichiarazioni del patrimonio.

Per questa parte le domande degli onorevoli interroganti sono state in gran parte soddisfatte, in quanto che il Governo ha decretato la proroga delle dichiarazioni al 31 maggio ed io auguro e spero che entro detto termine il Parlamento potrà discutere le disposizioni del decreto legge.

Per ciò che riguarda poi la seconda parte dell'interrogazione, con cui si chiede se il Governo non' creda di provvedere fin d'ora ad autorizzare il riscatto dell'imposta patrimoniale a norma dell'ultima alinea dell'art. 46 del citato decreto legge, io dichiaro agli onorevoli interroganti che sono già allo studio le norme per disciplinare il riscatto e spero che al più presto potranno essere pubblicate.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze per quello che ha tratto alla seconda parte della interrogazione che ho avuto l'onore di muovergli, a nome anche di altri colleghi.

Se sono già allo studio le disposizioni per consentire che anche nel primo sessennio avvenga possibilmente il riscatto dell'imposta a favore di chi lo voglia esercitare, attenderemo l'esito di questi studi, e mi auguro che conducano sollecitamente ad una conclusione affermativa di questa facoltà di riscatto.

Per la prima parte della nostra interrogazione io debbo dichiararmi soltanto parzialmente soddisfatto. Infatti il provvedimento del Governo con cui fu prorogato al 31 maggio 1920 il termine utile per la dichiarazione dei patrimoni agli effetti dell'imposta patrimoniale ha sopperito alla difficoltà che derivava da una diffusione certo involontariamente tardiva, ma obbiettivamente tardiva delle norme e dei moduli per le dichiarazioni stesse, dal momento che tutti questi moduli non furono messi in

contatto col pubblico prima del 29 febbraio u. s. e furono anche diffusi inizialmente in numero non sufficiente, cosicchè molti contribuenti chiesero invano agli uffici competenti la copia di questi moduli. Adesso più largamente sono stati diffusi, e i contribuenti sono stati messi in grado di poter, con la scorta del modulo, assai chiaramente redatto, vedere gli obblighi che loro incombono e quali dichiarazioni devono fare esattamente per soddisfare tali obblighi.

Però la nostra interrogazione intendeva a richiamare l'attenzione del Governo sopra l'opportunità che l'obbligo della dichiarazione dovesse decorrere soltanto dal giorno in cui il decreto-legge fosse diventato legge, e questo non per nessuna ragione di scrupoli costituzionali, che in questo caso non avrebbero proprio alcun motivo pratico, non perchè s'intendesse far decorrere l'applicazione della legge da un termine diverso da quella previsto nel decreto-legge 24 novembre 1919, cioè posteriormente al 1º gennaio 1920, ma perchè la discussione della legge avrebbe necessariamente chiarito parecchi dei punti che sono ancora rimasti oscuri, circa gli obblighi del dichiarante, ed avrebbe determinato più precisamente che il decreto non faccia, quali proprio debbano essere le dichiarazioni da farsi, affinchè il dichiarante non vada incontro alla sanzione meritamente stabilita contro i dichiaranti di non buona fede o di minor diligenza, che non vogliano fare le loro dichiarazioni esatte. Mi consenta l'onorevole ministro di richiamargli alcune delle disposizioni contenute nel decretolegge. Andiamo in ordine di numero.

Nell'articolo 6 del decreto-legge, per esempio, è stabilito che il cittadino deve l'imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, a meno che si tratti di beni posseduti anteriormente al 1º luglio 1919. Io sono d'opinione e mi auguro, che debbano essere compresi nei beni da dichiararsi dal contribuente e da sottoporsi all'imposizione, non solo quelli acquistati all'estero dopo il 1º luglio 1919, ma quelli acquistati all'estero dopo il 1º agosto 1914; cioè stabilendosi la stessa decorrenza di termini che è stabilita per le attribuzioni fatte dal padre ai figliuoli nell'articolo 4: perchè sarebbe ingiusto e poco pratico che fosse stabilito l'effetto retroattivo per le at-

tribuzioni che il padre faccia ai propri figli, facendole risalire al 1º agosto 1914, per comprenderle nella determinazione dell'imposta globale che deve il padre stesso, e fosse consentito poi che coloro i quali durante la guerra hanno, appunto con eccesso di previsione individualistica ed egoistica, tentato di sottrarsi ai tributi collocando il loro patrimonio negli investimenti all'estero, si trovassero esonerati dall'obbligo di questa imposta.

L'articolo 36 del decreto-legge provvede ad ottenere una dichiarazione complessiva, ma, siccome non vi è l'imposizione dell'imposta, l'infedeltà della dichiarazione, a norma dell'articolo 36, non è più sottoposta alle sanzioni che sono stabilite per le dichiarazioni per le quali deve essere applicata l'imposta.

Nell'articolo 14 (veda il ministro quale questione interessante per tutti i contribuenti, principalmente agricoltori viene ad essere sollevata), nell'art. 14 è stabilito che alla valutazione dei fondi rustici, e per quelli c'è una norma fissa, alla moltiplica del contributo per la quota fissa di 325, va aggiunta la valutazione delle scorte vive e morte fatte al principio dell'anno agrario anteriore a quella della dichiarazione.

Onorevole ministro, qual' è il criterio di valutazione di queste scorte? In molti casi l'applicazione della valutazione derivante dalla moltiplicazione del tributo per 325, porterebbe che la valutazione del fondo rustico nudo sarebbe la metà della valutazione delle scorte valutate ai prezzi attuali. Qual'è il criterio che deve guidare il dichiarante perchè non incorra in ammenda e non gli sia attribuita una fallacia di dichiarazione? Non vi è una normale, i funzionari non hanno nessuna istruzione almeno fino ad oggi: nella discussione della legge questo punto che interessa tutti i proprietari agricoltori avrebbe dovuto essere certamente chiarito: il Governo nella sua saviezza avrebbe dato una determinazione precisa. Come fu oggi il dichiarante intanto a fare una dichiarazione, quando manca di un' indicazione precisa sul valore per cui la dichiarazione deve esser fatta?

Ed ancora nell'articolo 16 si parla della nuda proprietà e dell'usufrutto e si determina con forma abbastanza precisa il valore da attribuirsi ai diritti di usufrutto agli effetti della imposta straordinaria sul patrimonio.

All'articolo 18 si stabilisce la misura secondo la quale debbono essere tenute in conto le proprietà gravate da censi, canoni, livelli ed altre prestazioni.

Ma e le proprietà soggette ad usi civici? Quale dichiarazione deve fare il proprietario di un terreno soggetto ad uso civico? Di quanto l'uso civico svaluta questa proprietà? Qui manca qualunque norma per una tale dichiarazione. Ora è chiaro che in una discussiono della legge si sarebbe contemplato anche questo caso e sopperito così a questa involontaria lacuna.

Prendiamo l'articolo 20. Nel capoverso di questo articolo è stabilito che i titoli esteri di qualsiasi specie sono valutati secondo le norme dettate nei commi precedenti, cioè secondo i corsi di borsa per quelli che li hanno, tenendo conto nei riguardi del cambio della quotazione media ufficiale del trimestre anteriore a quello della dichiarazione. Ora su questo punto io richiamo tutta l'attenzione del Governo. Quando la sterlina disgraziatamente costa quel che costa, quando nell'ultimo trimestre il dollaro valse ciò che valse, la valutazione dei titoli esteri posseduti dai cittadini (e che possono costituire una preziosa riserva per eventualità del tesoro italiano), deve essere fatta secondo la media del cambio nell'ultimo trimestre? Non crede il Governo nella sua saviezza di dover ritornare sopra questa disposizione?

Tutte queste sono disposizioni che necessariamente influiscono sopra la dichiarazione di valore che deve esser fatta dal contribuente.

C'è infine un'altra osservazione a parer mio molto più importante. Nell'art. 29 il limite di tassabilità è stabilito a 20 mila lire. Io mi auguro che i due rami del Parlamento vogliano elevare questo limite di tassabilità, perchè limitare a 20 mila lire la franchigia dalla tassa è forse una misura non socialmente equa. Ma intanto oggi si dovrebbero provocare le dichiarazioni anche di questa umile classe di contribuenti, e sono centinaia di migliaia di dichiarazioni che, qualora fosse deliberato dal Parlamento l'elevamento del limite di tassabilità, potrebbero rendersi inutili. Orbene, io domando, è proprio opportuno che si vada a stuzzicare questo vespaio e a creare questa ragione di malcontento nei piccoli proprietari? Se il Parlamento crederà di stabilire a 50 mila lire, come

taluno nell'altra Camera ha già proposto, o a 30 o a 40 mila il limite minimo della tassabilità, è opportuno esigere e raccogliere tutte queste dichiarazioni, che sono forse quelle le quali possono creare uno stato di ostilità morale alla tassa, stato di ostilità morale che non deve essere creato da coloro che, avendo un patrimonio superiore, devono avere una più vigile coscienza finanziaria e sapere che debbono assicurare il loro concorso allo Stato che ne ha bisogno?

PRESIDENTE. Onorevole Rolandi Ricci, mi pare che ella sta ora facendo un'anticipata discussione del decreto legge in questione e che esca quindi dai limiti della interrogazione.

ROLANDI RICCI. Non mi pare, onorevole signor presidente.

Io ho domandato all'onorevole ministro delle finanze se non creda opportuno di attendere a far fare le dichiarazioni della consistenza patrimoniale dopo che il Parlamento avrà approvato questi decreti legge, e per dimostrargli l'opportunità della mia domanda, ho dovuto dirgli quali erano gli articoli di questi decreti legge che è opportuno siano chiariti da una discussione parlamentare, acciocche il contribuente sia posto in condizioni di fare una dichiarazione veritiera. Non mi pare quindi di aver sorpa sato i limiti della mia interrogazione. Ad ogni modo non ho altro a dire e tolgo l'incomodo al Senato.

SCHANZER, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle finanze. Io sono costretto a prendere ancora una volta la parola per rispondere allo svolgimento che l'onorevole Rolandi Ricci ha fatto della prima parte della sua interrogazione.

Da quel forte giurista che egli è, l'onore-vole Rolan li Ricci non ha sollevato la questione costituzionale, perchè è chiaro che secon lo la giurisprudenza costante della nostra Cassazione, i decreti legge hanno piena forza di legge fino a quando non intervenga un contrario voto del Parlamento; sicchè il voto parlamentare funziona non come una condizione sospensiva, ma come una condizione risolutiva, se si potesse usare questi termini tolti dal diritto privato.

L'onprevole interrogante non insiste su questo

punto. E devo dichiarare che il Governo non potrebbe a questo proposito prendere alcun impegno. È vivo desiderio del Governo che al più presto si discutano dal Parlamento i provvedimenti finanziari e questo invito lo rivolgiamo a entrambi i rami del Parlamento Ma d'altra parte abbiamo il dovere di procedere innanzi nell'applicazione della legge.

Certo la condizione più desiderabile, se i tempi fossero stati normali, sarebbe stata questa, che non si dovesse ricorrere alla forma del decreto legge, e che invece si fosse potuto presentare un disegno di legge al Parlamento per la sua. discussione. Ma purtroppo il Governo precedente ha trovato le finanze pubbliche in una condizione così grave, per non dire catastrofica, che ha dovuto immediatamente affrontare il problema del risanamento delle finanze, ha dovuto immediatamente provvedere a rinforzare le entrate del bilancio che erano ormai evanescenti di fronte al ritmo rapidissimo di aumento delle spese; e quindi siamo stati costretti nostro malgrado di presentare dei de creti legge.

L'onorevole interrogante ha fatto, come ha osservato ora il nostro presidente, una specie di delibazione del decreto legge per giustificare la sua domanda, e ha fatto alcune preziose osservazioni, delle quali il Governo farà tesoro, in quanto che è proposito del Governo, secondo quanto ha annunciato il presidente del Consiglio nel programma del Governo letto ai due rami del Parlamento, di proporre alcune modificazioni ai decreti leggi in parola.

Ed io non mancherò di portare tutta la mia attenzione sui punti indicati dall'onorevole interrogante. Ma non credo che sia il caso oggi che io dia risposte al riguardo, per non anticipare una discussione che potrà essere proficua solo quando si faccia in base alle relazioni che saranno presentate ai due rami del Parlamento.

Io dunque ripeto che il Governo non può prendere impegno di non applicare il decreto legge prima dell'approvazione parlamentare, pur prendendo invece impegno che si farà di tutto affinchè questa discussione parlamentare possa avvenire al più presto.

Si preoccupava molto l'onorevole interrogante della possibilità che si fecessero delle dichiarazioni le quali poi non avessero base. Ora bi-

sogna considerare che la parte della legge che forse sarà meno soggètta a medificazioni è quella della dichiarazione; e quando anche venisse elevato, cosa sulla quale faccio tutte le riserve, il limite della tassabilità, questo non renderebbe inutili le dichiarazioni fatte, perchè saranno gli uffici di finanza che trarranno le conseguenze dalle modificazioni che venissero proposte ed approvate.

Credo che queste dichiarazioni possano soddisfare l'onorevole interrogante.

ROLANDI RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI RICCI. Mi consenta il Senato e mi permetta l'onorevole ministro: almeno il Governo prenda questo impegno, di mettere il contribuente in grado di sapere le dichiarazioni che deve fare. Perchè altrimenti il contribuente si troverà a combattere con agenti fiscali che applicheranno delle multe per quelle fallaci dichiarazioni che non dipendono da cattiva volontà del contribuente stesso, ma da incertezza delle disposizioni del decreto-legge, o da sue manchevolezze.

SCHANZER, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER, ministro delle finanze. Ben volentieri prendo questo impegno, perchè a ciò si potrà provvedere con istruzioni, come aveva accennato l'onorevole senatore Rolandi Ricci.

PRESIDENTE. Prego il senatore signor Pellerano di dar lettura dell'interrogazione del senatore Mazziotti al ministro degli esteri.

PELLERANO, segretario, legge: « Al presidente del Consiglio e al ministro degli esteri per sapere se siano informati delle ragioni per cui i Governi alleati non abbiano creduto di promuovere la ratifica, da parte dei rispettivi Parlamenti, del trattato di pace con l'Austria, sollecitamente approvato dal Governo Italiano con decreto legge».

SFORZA, sotto segretario degli affari esteri.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, sottosegretario degli affari esteri. Su questo argomento, che tocca ad un tempo l'interesse ed il sentimento di tutto il Paese, io dirò all'onorevole interrogante e al Senato tutto quello che ci consta.

In Francia la dissoluzione della Camera, il cambiamento stesso della suprema magistratura dello Stato, il processo Caillaux che ha immobilizzato il Senato su un solo argomento, hanno reso difficilissimo per il Governo francese di portare alla trasformazione in legge perfino quei progetti che esso stesso considerava urgentissimi dal punto di vista della politica interna.

Ciò nonostante il progetto della ratifica del trattato di San Germano è adesso davanti agli Uffici della Camera francese. Noi del resto negli ultimi tempi a più riprese abbiamo fatto per mezzo del nostro ambasciatore pressioni a Parigi, per fare sentire che se noi approvammo subito il trattato di Versailles, questo fu anche per fare cosa gradita alla Francia e all'Inghilterra, e che una reciprocità un trattato che a noi tanto interessava, ci sembrava cosa naturale. Mi è gradito annunziare al Senato che l'ambasciatore di Francia, tornato nei giorni scorsi da Parigi, mi ha assicurato che alla Camera francese si lavorerà prestissimo ed attivamente alla ratifica del trattato e che ha ragione di credere che sarà entro brevissimo tempo condotto a termine. Le stesse pressioni noi abbiamo fatto a Londra per mezzo del nostro ambasciatore. Per un dato momento si pensò là di approvarlo con un decreto-legge, poi si cambiò idea e si decise che si doveva sottoporlo ai due rami del Parlamento. Il nostro Presidente del Consiglio, durante il suo soggiorno a Londra, ha egli stesso a più riprese interessato vivamente della questione il signor Lloyd George che ha dato affidamenti precisi. In ogni modo queste promesse precise francesi, queste promesse generiche inglesi, non potranno che trarre nel nostro interesse un vantaggio reale dal fatto che la voce autorevole del Senato ha mostrato quanto interessamento si abbia nell'opinione pubblica italiana per una questione che ci tocca in un modo così vitale.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle notizie cortesemente fornite al Senato. Io comprendo tutta la delicatezza del tema di questa interrogazione che si collega all'azione di Governi e di Parlamenti stranieri verso i quali è necessario, come ognuno comprende, mostrare la più alta deferenza.

Ritengo utile che il Senato abbia presenti alcune disposizioni del trattato del 10 settembre 1919 le quali ne regolano l'esecuzione. L'articolo 381 stabilisce che: « il trattato debba essere ratificato e che il deposito delle ratifiche sarà fatto a Parigi il più presto possibile ». Prosegue l'articolo: « Un primo processo verbale di deposito della ratifica sarà redatto appena il trattato stesso sarà stato ratificato dalla repubblica d'Austria da una parte, e da tre delle delle altre principali Potenze alleate ed associate dall'altra. Dalla data di questo primo processo verbale il trattato entrerà in vigore tra le alte parti contraenti che l'avranno ratificato. Per ogni altro riguardo il trattato entrerà in vigore per ciascuna Potenza alla data del deposito della sua ratifica».

Vediamo ora quale effetto abbiano avuto quelle disposizioni. L'Austria ha dato la sua ratifica al trattato. Il Governo italiano si affrettò, con un decreto-legge del 6 ottobre 1919, a dare la sua ratifica tanto al trattato con la Germania quanto a quello con l'Austria. Nell'articolo secondo di quel decreto (noti bene il Senato), è detto: Con altro nostro decreto da presentare pure al Parlamento per la conversione in legge sarà stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto. Cosa è avvenuto successivamente?

In Francia il trattato è ora all'esame della Commissione parlamentare degli esteri. Nell'ultima discussione avvenuta per parecchie sedute alla Camera dei deputati della vicina repubblica circa la politica estera, nel 6 febbraio scorso, non vi è circa la convenzione di Saint-Germain, che una laconica dichiarazione del Presidente del Consiglio. Il signor Millerand disse: «Il trattato con l'Austria è innanzi a voi ». Ignoriamo del tutto se la Commissione parlamentare abbia finora intrapreso l'esame ad essa deferito.

Circa le sorti del trattato di Saint-Germain in Inghilterra la stampa nostra e credo anche quella straniera non ci ha dato, durante i sei mesi circa decorsi da quella convenzione alcun ragguaglio. Solo sui giornali italiani di ieri sera ci è apparso un telegramma da Londra del 22 corrente, il quale dice che, alla Camera dei comuni, avendo qualche deputato chiesto quale fosse la data probabile della ratifica del trat-

trato di pace con l'Austria, il primo ministro inglese ha risposto che la Francia, non l'ha ancora ratificato, nè si sa quando lo ratificherà. Quindi Loyd George ha soggiunto che tale questione non potrà essere trattata prima di Pasqua, e che in ogni modo, la Camera sarà consultata prima della sua ratifica.

Io non mi permetterò certamente alcun giudizio in merito all'azione dei Governi e Parlamenti delle due Potenze alleate, ma credo che questa lunga attesa di sei mesi senza che si intravegga ancora se e quando il trattato sarà discusso dai nostri alleati e la mancanza di qualunque serio affidamento, anzi perfino di qualsiasi notizia da parte del nostro Governo che ci rassicuri, debbano produrre nel nostro Paese e nel Parlamento italiano una impressione dolorosa. Il Governo italiano con tanta premura (non voglio dire con tanta precipitazione), si è affrettato fin da sei mesi fa e senza il voto del Parlamento a ratificare il trattato di Versailles che interessa principalmente le Potenze alleate. Queste invece lasciano decorrere lunghi mesi dopo tanta sollecitudine da parte nostra senza esaminare neanche, senza darci la benchè menoma notizia dei loro intendimenti rispetto al trattato di Saint-Germain che sta a cuore a noi così vivamente! L'onorevole sottosegretario di Stato ha accennato a premure esercitate dal Governo italiano verso il Governo inglese e francese. In ogni modo, tutto ciò non ha prodotto purtroppo il benchè minimo effetto, salvo le dichiarazioni generiche che abbiamo udite dal sottosegretario di Stato, le quali non possono certamente soddisfare nè il Senato nè il paese.

E qui, in parentesi, prima di passare oltre una semplice domanda. L'atto della nostra ratifica è stato depositato a Parigi, come prescrive l'art. 381 del Trattato? Non sembra che abbia avuto luogo tale deposito, il quale a norma di quell'articolo, è indispensabile per rendere esecutivo il trattato nei rapporti fra noi e l'Austria. Ciò ha una grande importanza per le molteplici conseguenze che ne derivano e per determinare in dritto la cessazione dello stato di guerra tra noi e l'Austria. Perchè non si è adunque provveduto al deposito della ratifica? La quistione della cessazione in dritto dello stato di guerra è anche più complicata per la circostanza che il decreto di ratifica stabili-

sce nell'art. 2, di cui ho dato lettura, di riservare ad altro decreto l'epoca in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra, per ogni effetto di legge. Ed anche questo decreto non è stato emanato!

Ma, a complicare anche di più la questione è intervenuto il disegno di legge, presentato dal Governo nel 5 dicembre scorso, intitolato: «Norme pel passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace», disegno di legge il quale determina che la cessazione della guerra debba per tutti gli effetti amministrativi decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui sarà pubblicata la legge, salvo che la decorrenza o la scadenza del termine sia stata regolata altrimenti. Ora in migliaia di decreti luogotenenziali emessi durante il periodo della guerra è stabilito che decadano alcune disposizioni e debbano applicarsi altre dalla cessazione dello stato di guerra e quindi tutti i provvedimenti amministrativi inerenti a quei decreti sono sospesi ed attendono questa famosa data della cessazione dello stato di guerra. Il Paese dopo un conflitto così aspro, che ci è costato tanto sangue ed ha stremate le nostre finanze, si domanda: siamo in pace, in guerra o in armistizio? In quale stato siamo?

E, mentre il Paese attende con tanta legittima impazienza il compimento della pace, per riprendere il ritmo ordinario della vita, per iniziare un periodo di produzione, di lavoro e di gara feconda di opere alte e civili, le maggiori difficoltà stesse ci vengono da coloro che avrebbero l'obbligo di assicurare all'Europa, ed all'Italia in particolare, i beneficì e la tranquillità della pace.

E qui, chiudendo la parentesi, ritorno al mio tema. Il lungo indugio nella ratifica del trattato fa ritenere che gli Alleati non abbiano verso di noi quella considerazione che i nostri ingenti sacrifici, il nostro contributo alla vittoria col più grande trionfo di tutta la guerra, ci dànno il diritto di avere. E determina altresi in questo periodo così difficile e tormentoso una incertezza che aggrava le nostre sofferenze.

E vi sono anche, onorevoli colleghi, gravi interessi economici che ne risentono. Un articolo dello stesso trattato di pace, l'articolo 181, provvede alle conseguenze economiche della guerra, cioè alle riparazioni. Il trattato di Versailles istituisce una Commissione per le ripa-

razioni nei riguardi della Germania, e l'art. 181 del trattato con l'Austria deferisce alla stessa Commissione di stabilire le riparazioni nei rapporti dell'Austria. Inoltre, nell'articolo 181 sono stabiliti dei pagamenti che cominciano a decorrere dall'anno 1919, che ormai è passato: pagamenti i quali debbono proseguire per il 1920 e per i primi quattro mesi del 1921. Ora io osservo che quelle disposizioni del trattato di così rilevante interesse per noi, non hanno efficacia esecutiva, perchè ancora il trattato stesso non è stato reso esecutivo con la ratifica di tre Potenze e neanche con il deposito della nostra ratifica, il quale pure dipende esclusivamente da noi! Non abbiamo ancora la sicurezza delle nostre frontiere, e principalmente del Brennero, e stiamo ancora con questa spada di Damocle sospesa sul nostro Paese.

Onorevole sottosegretario di Stato, nel ringraziarla delle sue notizie, non posso non esprimere il sentimento di legittima impazienza del Paese, e credo anche del Senato, che le due Potenze alleate corrispondano all'atto di grande cortesia e sollecitudine che l'Italia ha compiuto verso di esse, con la sollecita approvazione del trattato con la Germania, ratificando anch'esse il trattato con l'Austria.

Auguro che il Presidente del Consiglio possa avvalersi di quella autorità, che egli crede di avere acquistata nei Consessi stranieri, per conseguire tale ratifica, assicurando così veramente al nostro Paese ed all' Europa i beneficî che le popolazioni hanno il supremo diritto di attendere. (Applausi vivissimi e prolungati).

SFORZA, sottosegretario degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, sottosegretario degli affari esteri. La legittima impazienza, di cui l'onor. Mazziotti si è fatto interprete, è perfettamente e profondamente sentita dal Governo che non può che essere lieto dell'importanza e dell'autorevolezza della manifestazione che ha avuto luogo testè qui in Senato.

All'onorevole Mazziotti desidero quindi, concordando pienamente nel suo concetto, sottoporre solamente due osservazioni.

Egli ha chiesto perchè non abbiamo presentato lo strumento consacrante la ratifica; questo strumento è pronto, ma il fatto del suo deposito è una pura e semplice consacrazione nota-

rile che ha il suo pieno valore quando sia fatta da tutte le potenze cui si riferisce il Trattato.

L'Austria ha già depositato le sue ratifiche; l'attuale attitudine dell'Austria di fronte a noi è un argomento di soddisfazione perchè costituisce la prova più bella della nostra vittoria e del modo con cui abbiamo agito nei primi mesi della vittoria nella capitale austriaca; l'Austria, infatti, per ciò che la concerne, non solo non fa la menoma obbiezione per invalidare l'efficacia del trattato, ma considera che il trattato ha pienissimo vigore. Quindi vi sono bensì tutte le manchevolezze e tutti i difetti per ciò che concerne gli interessi privati che vengono dalla formula giuridica della pace non compiuta; ma, per quanto concerne i nostri interessi generali coll'Austria, non si è avuto mai ragione di lamento, nè si sono verificati inconvenienti per il fatto che il trattato non è ratificato.

In ogni modo, noi non ci stanchiamo premere verso i governi di Parigi e di Londra affinchè addivengano rapidamente a quella ratifica, che non possono non sentire di doverci dare al più presto.

PRESIDENTE. Ora vi è una interrogazione del sentore Pellerano al ministro dei lavori pubblici del tenore seguente:

« Per sapere se ad evitare danni gravissimi non creda necessario ed urgente di far cessare la grave crisi dei mezzi di trasporto che è andata a paralizzare gradatamente l'industria e il commercio dei marmi».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

NAVA, ministro dei lavori pubblici. Il Senato e il senatore Pellerano sanno in quali condizioni difficili si svolge il traffico forroviario; non è quindi a meravigliare se anche, per quanto riguarda i trasporti dei marmi, ci sono inconvenienti.

Posso assicurare però, onor. Pellerano, che in questi ultimi tempi il servizio del trasporto dei marmi ha migliorato sensibilmente; posso dire, per notizie attinte alla Direzione generale delle ferrovie che dal 1º febbraio fino al 21 marzo i carri caricati di marmo ascesero alla cifra di 1431 cioè circa 34 carri al giorno. Non è una cifra disprezzabile, dato le deficienza dei nostri trasporti.

Ho dato disposizioni perchè questo servizio

sia intensificato, e posso assicurare il senatore Pellerano che noi abbiamo grande cura per questo trasporto perchè è materia che in gran parte va all'estero e serve a migliorare i nostri cambi.

In queste condizioni, augurandomi che anche gli industriali facciano in modo che si economizzino i trasporti per terra avviando per mare i marmi che vanno nel nord, spero di poter dare tra breve anche migliori assicurazioni.

PELLERANO. Son felice di avere sentito dall'onorevole ministro dei lavori pubblici che si tratta di una cosa che è anche utile all'economia nazionale, perchè i marmi vanno all'estero ed è tutto oro che viene in Italia.

Spero quindi che egli manterrà le promesse e che così anche la parte industriale e laboriosa di quella popolazione potrà essere soddisfatta.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'interrogazione del senatore Mazziotti al ministro dell'industria commercio e lavoro.

Prego il senatore Biscaretti di dar lettura dell'interrogazione.

BISCARETTI, segretario, legge:

« Al ministro dell'industria, commercio e lavoro. Sulle ragioni per cui, nonostante le disposizioni da lui date, sia mantenuto in provincia di Salerno, e probabilmente in altre provincie, il divieto di esportazione dell'olio di oliva fuori del comune di produzione, mettendo i produttori nell'assoluta impossibilità di vendere i loro prodotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria, commercio, lavoro, e degli approvvigionamenti, e consumi alimentari. L'art. 2 dell'ordinanza del 22 dicembre 1919 del sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi dice che « i prefetti hanno facoltà di esercitare il controllo sulla esportazione dell'olio di olivo dal territorio delle rispettive provincie. Potranno anche disporre, previa autorizzazione del sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi, la requisizione, quando ciò sia ritenuto indispensabile per provvedere alle imprescindibili esigenze dell'approvvigionamento locale». Come già ebbi l'onore di dire in Senato, queste disposizioni sono state emanate per impedire che gli accaparratori impoveri-

scano i luoghi di produzione e per provvedere al fabbisogno locale. Nessuna disposizione esiste nè nell'ordinanza del 22 dicembre, nè in altre posteriori, che vieti l'esportazione da comune a comune.

La provincia di Salerno in realtà è scarsamente provvista di olio, tanto è vero che il fabbisogno deve essere integrato con assegnazione di olii di seme. Ed io ritengo che il Prefetto di Salerno, preoccupato di questa scarsità, abbia voluto procedere ad un accertamento dell'olio esistente ed abbia, a tale intento, ostacolato la esportazione da comune a comune: ma siccome tutto questo va al di là della portata dell'ordinanza del 22 dicembre, ancora ieri ho telegrafato al Prefetto di Salerno di attenersi puramente e semplicemente all'ordinanza citata. Io spero che dopo quest'invito non si avranno più a lamentare gli inconvenienti, di cui si è lagnato l'onorevole senatore Mazziotti; ma ove ciò non avvenisse, tengo ad assicurarlo che emetterò provvedimenti precisi al riguardo, perchè sono d'accordo con lui che questo divieto non può e non deve assolutamente sussistere.

MAZZIOTTI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'onorevole ministro ha letto il decreto ministeriale, in cui all'articolo 1º è stabilito che « a datare dal 1º gennaio 1920 il commercio dell'olio d'olivo entro il territorio del Regno è libero ». Nell'articolo 2 poi si dà ai prefetti esclusivamente la facoltà di esercitare un controllo sulla esportazione dell'olio dal territorio delle rispettive provincie: quindi il decreto, sia per la dichiarazione solenne della libertà del commercio, sia per la limitazione del divieto di esportazione al di fuori della provincia include il pieno rispetto della facoltà di esportazione fuori del comune. Ed in ciò conviene anche l'onorevole ministro il quale comprende altresì quali gravissimi inconvenienti possono derivare dal divieto d'esportazione fuori del comune pronunciato da alcuni prefetti tra cui il prefetto di Salerno. Vi sono dei piccoli comuni, dove il produttore d'olio non ha possibilità di vendere sul luogo il suo prodotto. Vietando di esportarlo dal comune si paralizza il commercio dell'olio e s'impedisce che il proprietario possa realizzare il prezzo dei suoi prodotti e mettersi in grado di corrispondere alle esigenze della vita e di pagare i tributi.

Quindi (e l'onorevole ministro ciò riconosce) il decreto del prefetto è assolutamente illegale e dannoso. L'onorevole ministro m'ha detto che anche oggi egli ha sollecitato il prefetto di Salerno a revocare quella disposizione ed a mantenere il rispetto del decreto del 22 dicembre, ma, onorevole ministro, sono già decorsi diversi mesi che io ebbi le sue assicurazioni che ella aveva già provveduto. Ora è strano che dopo parecchi mesi da una disposizione precisa del Governo emanata ai prefetti, costoro mantengano ancora in vigore disposizioni assolutamente illegali revocate dalla amministrazione centrale. Questo mostra che gli agenti del Governo non obbediscono più ai loro superiori. A questa semplice constatazione, non occorre aggiungere commenti! Essa deve bastare a convincere l'onorevole ministro della necessità che egli faccia un vero attò di energia per indurre i prefetti ad obbedire agli ordini dell'amministrazione centrale ed a revocare disposizioni le quali illegalmente e senza alcun utile del Paese offendono gli interessi dei produttori che, soggetti a gravissimi pesi, hanno il diritto di poter vivere e smerciare il loro prodotto. Tutto questo non lede menomamente il decreto ministeriale che resta in tutto il suo rigore. Si comprenderebbe anche il divieto di esportazione fuori del comune limitato ad un periodo brevissimo per il censimento dell'olio, ma non si comprende che le autorità locali non curino le prescrizioni dell'autorità superiore. Confido nell'onorevole ministro e lo prego di voler compiere un atto di energia per mettere a dovere chi al suo dovere non adempia. (Approvazioni).

FERRARIS DANTE, ministro dell'industria commercio, lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRÀRIS DANTE, ministro dell'industria, commercio, lavoro e degli approvvigionamenti e consumi alimentari. Ho chiesto al prefetto di Salerno la conferma telegrafica alle disposizioni date. Qualora questa conferma venisse a mancare, emetterò subito il provvedimento nel senso desiderato dall'onorevole senatore Mazziotti. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Le interrogazioni all'ordine del giorno sono esaurite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario, Frascara, di procedere all'appello nominale per questa votazione.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e del trovatelli nati durante la guerra » (N. 18-A).

PRESIDENTE. Ieri fu chiusa la discussione dell'articolo unico di questo disegno di legge. Ora passeremo alla discussione degli articoli del decreto-legge.

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

Art. 1.

Gli orfani di guerra iscritti nell'elenco generale prescritto dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143, possono essere adottati in età inferiore a diciotto anni col procedimento e con gli effetti stabiliti nel codice civile, e nelle seguenti disposizioni, in quanto esse derogano a quelle del codice.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli orfani minori di anni diciotto e privi di entrambi i genitori, il consenso è prestato dal comitato provinciale competente a norma dell'articolo 9 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, su relazione del giudice delle tutele, il quale sentirà il parere della persona o dell'ente che esercita la tutela, e, ove lo creda, quello del consiglio di famiglia o di tutela.

Il giudice delle tutele compirà le indagini più accurate per accertarsi che l'adozione sia per riuscire moralmente vantaggiosa all'orfano ed economicamente non pregiudizievole, dovendosi escludere l'adozione da parte di chi sia in condizione di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano e dal patrimonio che egli possieda.

DEL GIUDICE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Nel primo comma di questo secondo articolo il testo ministeriale dice che il giudice delle tutele domanderà il parere della persona o dell'ente che esercita la tutela, e occorrendo quello del consiglio di famiglia o di tutela. La Commissione invece propone che si sostituisca al gerundio « occorrendo » la frase « ove lo creda ».

Ora su questa variante intendo fare una osservazione. L'applicazione del comma riguarda il caso in cui esista un consiglio di famiglia o di tutela accanto al tutore; e allora non vedo il perchè si debba lasciare all'arbitrio del giudice delle tutele il diritto d'interpellare o no anche il consiglio, quand'esso nell'organismo dei nostri uffici tutelari esercita funzioni più alte e complesse di quelle del tutore. Il sentire il consiglio di famiglia dovrebbe invece essere obbligatorio, quando tale consiglio esista, non potendosi lasciare in disparte un organo che nella tutela ordinaria riunisce in sè i maggiori poteri.

Se la dizione del testo ministeriale è da intendere nel senso di «eventualmente» ossia, di doversi sentire ancora il consiglio di famiglia o di tutela, quando esiste, io la preferisco all'altra dell'Ufficio centrale. Ad ogni modo io chiedo uno schiarimento in proposito, perchè al postutto quello che importa si è di non trascurare un organo primario nel sistema tutelare nostro.

POLACCO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, relatore. La sostituzione delle parole « e ove lo creda » a quel gerundio « ed occorrendo » che era nel testo del decreto, è stata fatta dall' Ufficio centrale per togliere ogni dubbio quando si diceva: « si sentirà il giudice delle tutele, ed occorrendo il consiglio di famiglia o di tutela », poteva sorgere in pratica la questione sul ricorrere o non caso per caso la necessità di questa ulteriore interpellanza. Donde liti, per decidere se era o no da fare uso di questa potestà d'interpellare il Consiglio stesso.

Si è creduto, e di questo avviso fu il ministro accettando la nostra modificazione, che fosse meglio la forma « ove lo creda il giudice delle tutele », per accertare il carattere discre-

zionale del potere a lui commesso. La figura del giudice delle tutele non c'è nell'ordinario funzionamento della tutela com' è disciplinata dal Codice civile; è per ora tutto proprio della tutela ed assistenza degli orfani di guerra. Orbene, in esso giudice si assommano potestà e cognizioni relativamente a tutto l'andamento tutelare che non ha, per esempio, il pretore nella sua qualità di presidente del consiglio di famiglia o di tutela, e questo poteva spiegare il peso dato nella nostra materia al suo giudizio senza rendere altresì obbligatorio il consultare sempre detto consiglio.

Senonchè, detto tutto questo, credo d'interpretare il pensiero anche dell' Ufficio centrale soggiungendo che non avremmo nessuna difficoltà ad ammettere, se così piace al ministro, anche una ulteriore guarentigia, quale sarebbe data dal richiedere sempre anche il parere del consiglio di famiglia o di tutela. Ma allora non si ritorni, come vorrebbe il Del Giudice, alla formula ministeriale, ma si tolga e l'inciso del testo propostoci e quello che noi vi avevamo sostituito. Non regge infatti il dire, come fa l'onor. Del Giudice, che la parola « occorrendo » significa che s'interpellerà il consiglio di famiglia o tutela nel caso ch'esso sussista, chè a significar ciò l'autore del decreto avrebbe dovuto usare una formula molto diversa. Infatti, quando si dice: « Il giudice delle tutele udrà occorrendo anche l'avviso del consiglio di tutela o di famiglia » si dà per presupposto che questo consiglio di famiglia o di tutela sussista.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. L' onorevole senatore Del Giudice ha rilevato la differenza, che è evidentemente notevole, tra l'espressione « Sentito, oc correndo, il parere del consiglio di famiglia o di tutela », e l'altra « sentito, ove lo creda il giudice delle tutele, il parere », ecc. La ragione per la quale nel testo del decreto-legge è stata usata la parola « occorrendo », è molto semplice. È quella cui ha accennato l' onorevole senatore Del Giudice, ma che va precisata con riferimento all' articolo 209 del codice civile, dove è disposto che se l'adottato è minore e non ha genitori viventi, sarà necessaria, secondo i casi, l'approvazione del consiglio di famiglia o di

tutela. Dunque occorre, per il codice civile, questa approvazione. Ecco perchè è stata usata la espressione: « occorrendo »; cioè nei casi in cui occorre secondo il codice civile. Questo significato preciso del testo ministeriale mi sembra che sia perfettamente giustificato dal richiamo dell'articolo del codice civile che ho citato; però l'Ufficio centrale, senza contraddire la base di diritto positivo del testo ministeriale, ha proposto di convertire l'obbligo del parere del consiglio di famiglia in una facoltà del giudice delle tutele, avuto riguardo al carattere eccezionale di questo ordinamento dell'adozione e avuto riguardo alle funzioni specialissime del giudice delle tutele, diverse senza dubbio da quella ordinaria del pretore nella vigilanza sopra il funzionamento dei consigli di famiglia. E poiche le ragioni che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre il suo emendamento sono abbastanza ragguardevoli, esse non potevano non esercitare un'influenza sul mio pensiero; non ho quindi avuto difficoltà ad aderire all'emendamento dell'Ufficio centrale, col quale s'introduce un'altra, sia pure piccola, modificazione che allontana questo istituto dell'adozione dall'istituto ordinario della adozione disciplinata dal codice civile.

Guardando al valore sostanziale della cosa, credo che sia in fondo indifferente seguire il parere dell' Ufficio centrale che propone di rendere facoltativo il voto del consiglio di famiglia o di tutela, o seguire l'opinione dell'onorevole senatore Del Giudice che desidererebbe si mantenesse obbligatorio, ben inteso quando lo sia in conformità del codice civile. Quindi io prego l'egregio relatore dell'Ufficio centrale e il senatore Del Giudice di mettersi d'accordo tra loro, dichiarando di rimettermi al risultato della loro intesa.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Preferisco, ripeto, il concetto del ministro e quindi la sua formola. Per me non è indifferente che si possa o no interpellare il consiglio di famiglia o di tutela; ma credo al contrario che lo si debba interpellare. In questo senso va emendato l'articolo.

Nè vale osservare, mi scusi onorevole Polacco, che con l'istituzione del giudice delle

tutele si trovino assorbite in lui le varie funzioni tutorie....

POLACCO. (Interrompendo). Aumentate.

DEL GIUDICE. No, il giudice delle tutele, secondo la legge del 1917, non concentra in sè che le funzioni che nella tutela ordinaria appartengono al tribunale e al suo presidente. Questo dispone l'articolo 17 della citata legge; onde l'esistenza del consiglio di famiglia non è incompatibile col giudice delle tutele. Sono entrambi organi con attribuzioni distinte. Se ciò è vero, come mi pare non dubbio, non comprendo come si debba interpellare il comitato provinciale e il tutore, e non anche il consiglio di famiglia o di tutela in un punto di tanta importanza qual'è la creazione del vincolo di adozione. Un emendamento in queque senso migliora l'istituto.

POLACCO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, relatore. L'onorevole ministro si è rimesso completamente agli accordi che l'Ufficio centrale possa fare col proponente senatore Del Giudice.

Ora devo dire che dall'attuale, molto utile, discussione è emerso meglio il pensiero del ministro stesso quando aveva adottata l'espressione « occorrendo » non chiarita affatto nella sua relazione. Egli ci ha detto or ora che aveva inteso di alludere all'articolo 209 del Codice civile in cui questo intervento del Consiglio di famiglia o di tutela è richiesto. Entrato l'Ufficio centrale nel duplice ordine d'idee di dare le massime guarentigie all'adozione di questi minorenni e di togliere d'altro canto quelle dubbiezze a cui il testo originario si sarebbe prestato, propone ora di sostituire alle parole: « e occorrendo » le altre: « e nei casi dell' articolo 209 del codice civile ».

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Nel primo comma dell'articolo îo pregherei dunque che l'ultima parte fosse concepita così: «... dell'ente che esercita la tutela e quello del consiglio di famiglia e di tutela, nei casi dell'articolo 209 del codice civile ».

Pregherei ancora l'onorevole relatore di concordare una lievissima modificazione che riguarda tanto il testo ministeriale quanto quello dell'Ufficio centrale. Nel comma successivo, dove si dice: «... dovendosi escludere l'adozione da parte di chi sia in condizione di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano e dal patrimonio che egli possieda », ritenga si debba leggere: «... o dal patrimonio che egli possieda ». Probabilmente si tratta di un errore tipografico.

POLACCO, relatore. L'Ufficio centrale accetta queste modificazioni.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo così modificato di accordo tra l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Art.3.

Per gli orfani minori di anni diciotto soggetti a patria potestà il consenso è prestato dal genitore.

(Approvato).

Art. 4.

Nei casi dei due articoli precedenti dovrà sempre essere sentito lo stesso minore quando abbia compiuto l'età di anni dieci.

(Approvato).

Art. 5.

L'adozione di un orfano di guerra privo di entrambi i genitori conferisce all'adottante, o al padre adottivo nel caso contemplato dall'articolo 204 del codice civile, i poteri e i doveri attribuiti al tutore dalle disposizioni della citata legge 18 luglio 1917, senza però il concorso del consiglio di famiglia o di tutela, ferme restando le disposizioni degli articoli 210 e 211 del Codice civile.

La precedente disposizione si applica anche all'orfano soggetto a patria potestà, se questa venga a cessare dopo l'adozione e durante l'età minore per qualunque causa.

(Approvato).

LEGISLATURA XXV — 1a sessione 1919-20 — discussioni — tornata del 24 marzo 1920

Art. 6.

I genitori adottivi degli orfani di guerra sono sottoposti alla vigilanza e ai controlli stabiliti per i genitori e per i tutori dalla legge 18 luglio 1917, n. 1143.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora l'adottante incorra nei casi, in cui, a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge si può far luogo a provvedimenti contro il genitore e il tutore, il Comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele, e su proposta del medesimo, può chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione, provvedendo, per la tutela dell'orfano, nei modi ordinari.

DEL GIUDICE. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. L'onorevole Mortara rispondendo ieri alle mie osservazioni su quest'articolo, disse una frase che dovrebbe interdirmi di prendere oggi la parola. Egli parlò da maestro, io ascoltai da scolaro; scolaro un po' vecchio in verità, ma non è detto che gli scolari debbano avere sempre un'età minòre di quella del maestro. Ciò nonostante, mi permetto di esprimere il dubbio circa l'efficacia del procedimento ordinario davanti la Corte d'appello in materia di revoca della adozione senza l'aggiunta di qualche speciale cautela.

L'azione spiegata contro il genitore adottivo può essere da questo contrastata o accolta con acquiescenza; e la Corte d'appello, col procedimento consueto, emette il suo pronunziato. Ora, a me sembra non inutile che almeno si adotti qualcosa di simile al procedimento per interdizione o inabilitazione con ammettere l'obbligo dell'interrogatorio della parte contro la quale è promossa l'azione di revocazione. E crederei preferibile l'interrogatorio in Camera di consiglio anzichè in pubblico dibattimento, perchè il primo offrirebbe probabilmente al genitore adottivo maggiore libertà di giustificarsi.

Questo è il dubbio, che sottopongo all'onorevole ministro e all'on. relatore.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. A nome anche dei colleghi Cipelli, Dall' Olio Alberto, Bertetti, Fadda, Ruffini e Pullè, mi onoro di presentare una proposta di emendamento aggiuntivo all'art. 7, la quale trae la sua ragione di essere da questa considerazione.

L'articolo in esame consente, con abbastanza ardita innovazione legislativa, la revoca dell'adozione; revoca la quale in sè e per sè dovrebbe, una volta pronunziata, far cessare tutti gli effetti dell'adozione, far considerare da quel giorno l'adozione come non avvenuta. Questa revoca, sempre secondo l'articolo 7, è un provvedimento che si prende a carico dell'adottante, è una specie di punizione civile che all' adottante si infligge per non avere ottemperato a quei doveri di solidarietà sociale e paternità civile che egli si era assunto. Orbene in fatto la revoca stessa si può risolvere in una liberazione da pesi per l'adottante medesimo. L'adottante, una volta revocata l'adozione, non avrebbe l'obbligo della alimentazione dell'adottato, ed alla sua morte il figlio adottivo non avrebbe più quei diritti di legittimario che la legge civile altrimenti gli consentirebbe.

Ed allora, domandiamo, è giusto che l'adottante, che si è dimostrato immeritevole di quella tutela che la legge speciale gli accorda, abbia per questo da esser liberato da vincoli e da oneri cha lo graverebbero se invece avesse fatto completamente il suo dovere?

Non vi è fors'anco da pensare che un adottante, pentito della sua generosità, si metta a violare i doveri dell'ufficio suo, proprio per far sì che si addivenga alla revoca dell'adozione, e per liberarsi da quei carichi che toccherebbero il suo patrimonio?

Questo punto di vista è quello che ci consiglia a proporre l'emendamento aggiuntivo, il quale suona così: « La revoca non pregiudica il diritto agli alimenti e i diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo ». In questo modo non si convertirà in un beneficio quello che è l'accertamento di un demerito.

Mi permetto poi a questo proposito di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli, e dell'Ufficio centrale, sopra ad un altro aspetto del rapporto. Non faccio proposte concrete a questo riguardo, ma non posso tacere una preoccupazione che è nell'animo mio, e che ho sentita condivisa anche da altri colleghi.

Nell'adozione ordinaria, governata dalle di-

sposizioni del Codice civile, l'adottando è un diciottenne o un ultradiciottenne, che non solo può prestare il consenso validamente per conto suo, ma che presenta agli occhi dell'adottante, e degli altri che debbono prestare l'intervento della loro autorità, una personalità già formata.

Colui che adotta un giovane o una giovane che ha oltrepassato i diciotto anni, può avere un concetto abbastanza esatto della figura morale e intellettuale di questo figlio che a sè chiama. Invece la legge nostra è una legge che si occupa principalmente della puerizia, dell'infanzia.

Tanto maggiormente sarà sentito il bisogno del soccorso, quanto più si tratterà di un piccolo essere indifeso e bisognevole delle prime assistenze. E allora colui che, cedendo ad un impulso altamente generoso dell'animo, dà il suo nome, e crea un vincolo famigliare con gravissime conseguenze a favore diquesto germe morale di uomo, a favore di questa incognita di problema che qualche volta vagisce in fasce, dovrà, se per caso poi accada che egli della sua generosità debba pentirsi, essere legato indissolubilmente a colui che se ne dimostrò immeritevole, che lo ripaga con ingratitudine, che contamina il nome onorato che l'adottante gli ha dato?

E allora mi chiedo se per ragioni, direi quasi di equilibrio, non possa essere il caso, nella stessa maniera che per ingratitudine possono essere revocate le donazioni, di ammettere una revoca anche nella adozione per colpa dell'adottato. Naturalmente in tal caso senza le limitazioni che proponiamo col nostro emendamento.

Ripeto: a questo riguardo non faccio proposte formali. Ho voluto richiamare sopra que st'aspetto della questione l'attenzione del Governo, dell'Ufficio centrale e del Senato, perchè mi pare che moralmente e giuridicamente lo meriti.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Risponderò prima all'onorevole senatore Del Giudice, il quale dubita dell'efficacia del procedimento contenzioso ordinario rispetto alla ricerca e all'accertamento degli estremi di fatto e di diritto che possono legit-

timare un provvedimento di revoca dell'adozione.

Egli ricorda il procedimento speciale stabilito per l'interdizione che fa obbligo al giudice, prima di iniziare il procedimento contenzioso, d'interrogare l'interdicendo.

Prego l'onorevole senatore Del Giudice di considerare che nel procedimento per l'interdizione l'interrogatorio, come formalità preliminare, ha un carattere tutto speciale. Esso corrisponde, riguardo al soggetto da interdire, a quello che è l'accesso sopra luogo riguardo alle cose mobili o immobili in una controversia in materia di possesso o di diritto reale; cioè è l'ispezione diretta da parte del giudice dell'oggetto della controversia. Il quale oggetto della controversia è in questo caso una persona, a carico della quale si deduce lo stato di demenza, o di assoluta infermità mentale, per provocare la dichiarazione della sua incapacità.

La legge, prima di far aprire il contradittorio sopra una materia così grave, vuole che il giudice faccia una ispezione oculare, anzi devisu e dé auditu, sopra la persona, e si convinca in forma, dirò così, intuitiva, se ci sono o non ci sono gli elementi per procedere all'esame della domanda d'interdizione. Può darsi benissimo che il giudice non trovi questi elementi e trovi senz'altro di respingere la domanda, come invece può darsi che il giudice trovi la situazione così grave da far luogo, prima ancora di aprire il procedimento in contradittorio, a quel provvedimento di tutela interinale immediata che consiste nella nomina dell'amministratore provvisorio per prendere cura del beni e della persona dell'interdicendo come è disposto nel codice civile e nel codice di procedura civile. Tutto questo non ha nessuna relazione con una domanda ordinaria di revoca di adozione; ma piuttosto una certa somiglianza la materia potrebbe averla con quell'altro procedimento, a cui ha alluso l'onorevole senatore Del Giudice, che regolava la autorizzazione da darsi alla donna maritata nei casi di rifiuto o di opposizione d'interessi col marito. Disposizioni che ora non hanno più applicazione in seguito alla legge che ha soppresso l'autorizzazione maritale. In quelle disposizioni del codice di procedura civile è stabilito che il procedimento si svolge in camera di consiglio, e che il tribunale, prima di de-

cidere se dare o no l'autorizzazione alla donna maritata, chiama il marito in camera di consiglio per sentire le ragioni del rifiuto o per esaminare il grado e l'importanza dell'opposizione degli interessi. Questo è stabilito appunto perchè il procedimento si tratta in camera di consiglio senza altre garanzie processuali di difesa per l'una o per l'altra delle parti e perchè si tratta di rapporti intimi tra i coniugi, intorno ai quali era anche sufficiente la formazione di un ragionevole convincimento del giudice su elementi di carattere esclusivamente morale e di convenienza, più che di rigoroso diritto, senza bisogno della completa istruzione con tutte le garanzie e formalità del procedimento contenzioso.

Da ciò emerge che questa evidentemente sarebbe una forma di ordinamento processuale di grado inferiore, quanto alle garanzie, in paragone al procedimento contenzioso ordinario che la legge prescrive e mantiene per il regomento di tutti i maggiori rapporti di stato e di famiglia. Si tratti di nullità di matrimonio, si tratti di separazione coniugale, si tratti di reclamo di stato da parte della prole, si tratti di disconoscimento di legittimità da parte del presunto padre, si tratti di reclamo per riconoscimento della maternità, o delle altre più delicate questioni relative a diritti di famiglia, il codice si rimette al procedimento contenzioso ordinario ed in tale procedimento tutti i mezzi di prova hanno luogo; fra questi l'interrogatorio, desiderato dal senatore Del Giudice, come tutti gli altri mezzi di prova, secondo le circostanze. Quindi io prego il senatore Del Giudice, giacche ha avuto la cortesia di esprimersi riguardo alla mia esperienza in materia processuale con parole così benevole, di cui lo ringrazio, di convincersi che la maggiore garanzia che si possa dare a qualsiasi cittadino è quella di poter comparire e difendersi in contradittorio aperto, lasciando a ciascuna delle parti la libertà di valersi di tutti i mezzi di difesa della rispettiva tesi di fatto e di diritto. E, siccome il magistrato in sede contenziosa può anche disporre taluni provvedimenti istruttorî d'ufficio, non è da escludere che esso ordini la comparizione personale delle parti, che senta cioè non solo l'adottante, ma anche l'adottato, e faccia ogni altra verificazione del caso. Ma, se la legge stabilisse forme di procedimento

d'indole eccezionale, vale a dire in Camera di consiglio, sia pure prescrivendo l'interrogatorio, le garanzie processuali sarebbero inevitabilmente diminuite. Perciò non potrei accettare la proposta del senatore Del Giudice.

Accetto con piacere l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bensa, Fadda ed altri perchè mi sembra che venga a fornire ottima garanzia appunto per assicurare che l'adozione ordinata da questo decreto-legge sia un vero atto di assistenza sociale e civile, un atto di sincera e sana filantropia, e che un mutamento di condizioni economiche, un pentimento o altra contingenza, non abbia a rivolgersi a danno e quasi a tradimento dell'adottato. Lo accetto quindi senza nessuna esitazione.

Non potrei seguire l'onorevole Bensa nella acuta sua osservazione riguardo all'eventualità di una revoca della adozione per ingraditudine dell'adottato. Prima di tutto egli ha stabilito un postulato aprioristico sulla perfetta conoscenza che si può avere del carattere e del tipo morale di uno adottato nel sistema del codice civile per il sol fatto che questo adottato deve avere compiuto i 18 anni.

Io vorrei dire anzi che la speranza dell'adozione, favorevole agli interessi di un giovane oramai arrivato all'età della riflessione abbastanza matura, può suggerire un atteggiamento di larvata bontà, di moralità artificiosa che poi venga meno quando l'adozione è compiuta. Credo che chi ha avuto occasione di considerare più di un caso di adozioni compiute nelle vie normali non abbia potuto a meno di riscontrare che esistono e si notano casi di singolare ingratitudine degli adottanti e di singolare delusione da parte degli adottati, di dolori e amarezza derivanti dall'impulso generoso seguito nel compiere l'adozione. A parte questo, è nella natura delle cose, nella fatalità della vita umana, che anche i genitori dai loro figli legittimi tante volte subiscano delusioni dolorose; di queste delusioni, per quanto è possibile, è diminuita la eventualità o la probabilità dal fatto che il fanciullo, secondo il sistema del decreto in esame, viene raccolto in tenera età; l'azione correttrice, riparatrice di cattive tendenze naturali, esercitata dall'educazione, dall'ambiente morale in cui viene cresciuto il bambino, è sempre un'azione che va tenuta in grande conto. Per cui potrebbe anche accadere,

e sarebbe difficile, mancando un adeguato istrumento di precisione, il distinguere caso da caso, potrebbe anche accadere, dico, che la mala riuscita di un fanciullo adottato in fasce, dipendesse dal cattivo metodo di educazione o da cattivi esempi avuti nella famiglia dell'adottante. Come distinguere se era nato malvagio questo fanciullo, se era nato con la predestinazione di rendersi ingrato e di arrecare dolori e tribolazioni al suo benefattore, o se invece qualche vizio dell'ambiente, qualche difetto d'indirizzo nell'educazione, qualche trascuranza di chi lo doveva guidare, hanno determinati i risultati che poi si deplorano?

Questa materia è così delicatà e irta di difficoltà, e il caso increscioso che si può verificare fra adottante ed adottato è tanto analogo a quello che può verificarsi tra genitore e figlio legittimo, che non credo che si possa adoperare un criterio diverso da quello che la vita impone e suggerisce per tutti i casi consimili. Bisogna rassegnarsi alla dolorosa eventualità.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Vorrei avanzare l'idea che la revoca dell'adozione fosse ammessa per le due parti; nel qual caso si potrebbe aggiungere all'articolo la seguente disposizione:

« Nel caso in cui la revoca venga pronunziata, la parte per colpa della quale si fa luogo al provvedimento, non sarà sciolta dalle conseguenze patrimoniali che derivano dall' adozione ».

In tal modo chi diede motivo alla revoca sarebbe liberato dai legami che l'altra parte ritiene ormai non più rispondenti al fine dell'adozione; le conseguenze economiche tuttavia resterebbero, perchè, non è per colpa sua se il vincolo dell'adozione si scioglie, e così si dimostra l'impossibilità di avere dall'istituto i vantaggi sperati.

Non so se l'onorevole Bensa possa accogliere questo concetto; credo che rendendo bilaterale il diritto della revoca si farebbe cosa giusta, tanto più che le conseguenze di essa non si farebbero sentire a danno della parte innocente. Riconosco, del resto, che questa è una materia certo molto delicata, come tutti ammettono.

POLACCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, relatore. Abbiamo anzitutto la proposta del senatore Del Giudice riguardante la procedura, e su questo ha esaurientemente risposto con la sua altissima, indiscussa competenza il ministro Guardasigilli.

Mi permetterei aggiungere soltanto che l'articolo dice « nei casi in cui, a norma degli articoli 18 e 19 della predetta legge (quella del 1917 sugli orfani di guerra), si può far luogo a provvedimenti contro i genitori e i tutori, il Comitato provinciale, sentito il giudice delle tutele, su proposta del medesimo, può chieder alla Corte di appello la revoca dell'adozione »: e quali sono questi casi degli articoli 18 e 19? Quei tali casi di abuso di patria potestà o di tutela legale di cui si parla negli articoli 233 e 184 del Codice civile ivi richiamati, in modo che è implicito pure il richiamo a questi stessi articoli. E non possiamo domandare dal punto di vista procedurale qualche cosa di più o di diverso da quel che vale in confronto al genitore legittimo quando si tratta di limitare le funzioni e i poteri che derivano dalla patria potestà. Dunque il richiamo a quegli articoli del Codice civile per la parte sostanziale, include già il richiamo anche per la parte procedurale; e mi pare che tanto basti a dirimere i dubbi che solleva dal punto di vista del diritto giudiziario il collega senatore Del Giu dice.

Inoltre, quando veniamo al terreno pratico, che cosa troveremo? Chi è che promuove questa grave misura della revoca dell'adozione? La promuove il Comitato provinciale sopra domanda del giudice delle tutele. E quando essi hanno giudicato che ricorrano realmente gli estremi per addivenire a così grave provvedimento, ne fanno istanza all'autorità giudi ziaria competente, che nel caso è la Corte di appello. Ora sarà indubbiamente il Comitato provinciale, in questa fase preparatoria, che non vorrà prendere una misura di tanto rigore a carico del genitore adottivo senza averlo prima interrogato e ammesso a produrre le proprie discolpe da quelle tali imputazioni che gli vengono fatte, e che indurrebbero il giudice delle tutele e i Comitati provinciali a promuovere il grave provvedimento in questione. Di modo che, tutto al più, non nella fase giudiziaria che si svolgerà davanti la Corte di appello e dove già l'interrogatorio è mezzo nor-

male di prova, ma in relazione alla detta fase preparatoria potrebbe stare l'accenno ad un obbligo del Comitato provinciale, e del giudice delle tutele di non iniziare il procedimento per la revoca senza aver prima ascoltato nelle sue ragioni il genitore adottivo.

Si potrebbe dunque ad esuberanza dire: il Comitato provinciale sentito il giudice delle tutele, e su proposta del medesimo, ed interrogato il genitore adottivo, può chiedere alla Corte di appello la revoca dell'adozione. Ma ripeto ad esuberanza, perchè già senza inserirlo nella legge si può star sicuri che nessun giudice delle tutele provocherà misura simile senza ascoltare prima il principale interessato.

Passo alle proposte che ha fatto il senatore Bensa. Una concreta, e formulata in apposito emendamento sottoscritto pure da altri colleghi, l'altra invece appena accennata e sulla quale egli dichiarò di non insistere, ma poi fatta propria dal collega Tamassia, il quale proporrebbe una tal dicitura dell'emendamento Bensa da risultarne la revocabilità bilaterale. L'Ufficio centrale si associa intanto perfettamente al ministro Guardasigilli nel non ammettere tale revocabilità bilaterale; non possiamo consentire che a sua volta il genitore adottante possa far revocare l'adozione per ingratitudine del figlio adottivo, della quale oltre a tutto bisognerebbe prima precisare gli estremi, e ciò per quelle ragioni che io non potrei che ripetere male, dopo che così eloquentemente sono state esposte dall'onorevole ministro.

Quanto all'altra proposta, quella concretata nell'emendamento Bensa relativo alla conservazione dei diritti successori e dei diritti agli alimenti nel figlio adottivo, anche dopo avvenuta la revora per colpa dell'adottante, mi consenta il Senato talune osservazioni. Se io dovessi qui parlare in via accademica con la veste soltanto di cultore degli studi del diritto, dovrei dire che delle difficoltà ci sarebbero ad accogliere detta proposta nell'ordine dei principî. Non è infatti da agguagliare questo caso ad altro che per verità non ho inteso invocare ma che pur sussiste nella nostra legislazione positiva, in cui di due parti, quella in colpa perde le proprie ragioni, mentre le conserva pur modificandosi il rapporto familiare, l'altra parte innocente. Avviene così quando si tratta di separazione fra coniugi perche allora, come

tutti sanno, la parte per colpa della quale è avvenuta la separazione perde i diritti succes sorî e tutti gli altri lucri che le derivano dal contratto matrimoniale, mentre li serba integri l'altro coniuge innocente.

Ma qui le condizioni sono diverse, perchè rimane pure sempre il vincolo del matrimonio, base dei diritti conservati al coniuge innocente. Nel caso nostro invece si vogliono conservare gli effetti di un dato rapporto famigliare, l'adozione, anche dopo ch'esso è stato pienamente disciolto. Sicchè non già per voler essere dei feticisti di una sistematica giuriridica quasi direi, geometrica, che non ammette dei canoni tradizionali nessuna deroga, ma in applicazione della ragione naturale giuridica, si avrebbe a considerare il caso piuttosto alla stregua di quanto avviene dove è riconosciuto ed ammesso nella legislazione il divorzio. Il divorzio, appunto perche rompe il vincolo matrimoniale, sola base dei reciproci diritti fra coniugi, fa sì che si conservino fino a quel punto tutte le conseguenze del matrimonio, ma che da quel punto in poi cessino affatto di regola, anche nei riguardi del coniuge che non ha avuto colpa nella domanda di divorzio, quello a carico del quale, per esempio, è stato commesso l'adulterio. Non è più il caso infatti di serbare ad esso il diritto successorio verso uno che oggi è per lui una persona completamente estranea.

Tutto questo dico se dovessimo ragionare nell'ordine puro dei principî. E lo dico altresì por non essere accusato d'incoerenza il giorno in cui, ammessa per avventura la revocabilità di ogni adozione come principio di diritto comune, io dovessi combattere la sopravvivenza alla revoca di diritti patrimoniali. Ma quando mi porto al tema speciale della legge che stiamo discutendo mi vien fatto allora di pensure al caso del così detto matrimonio putativo, dove tutti mi insegnano che gli effetti civili a favore del coniuge di buona fede e nei riguardi dei figli nati da quel matrimonio, continuano come se si trattas e di un matrimonio valido; eppure è qui intervenuto anche qualche cosa di più che nel caso del divorzio: c'è una sentenza che ha annullato il matrimonio e che dovrebbe operare con effetto retroattivo al momento in cui il matrimonio è stato celebrato; e tuttavia per quegli specialissimi mo-

tivi di riguardi alla buona fede che militavano tradizionalmente in favore di così provvido istituto, si giunse fino a conservare certi effetti civili propri di quel rapporto personale, come se tuttora sussistesse mentre se n'era dichiarata la inesistenza.

Ebbene, io dico, visto lo spirito che ci anima di favorire il più possibile questi orfani di guerra pur facendo in linea teorica le predette riserve, ci accordiamo con l'onorevole Guardasigilli e non facciamo opposizione all'accoglimento dell'emendamento Bensa.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbiate, Amero D'Aste, Annaratone, Artom, Auteri Berretta.

Beneventano, Bensa, Bernardi, Bertetti, Bettoni, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bodio, Bollati, Bonasi, Bonazzi.

Calleri, Campello, Caneva, Cannavina, Carissimo, Casalini, Cencelli, Ciamician, Cipelli, Ciraolo, Civelli, Conti, Corsi.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Prampero, Di Robilant, Di Terranova, D'Ovidio Francesco, Durante.

Ferraris Carlo, Ferraris Dante, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Francica Nava, Frascara, Fratellini.

Gallina, Garroni, Ginori Conti, Giunti, Grandi, Grassi, Greppi Emanuele, Greppi Giuseppe, Grimani, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Loria, Lustig.

Malaspina, Mango, Marchiafava, Marsaglia, Martinez, Mazza, Mazzoni, Melodia, Morrone, Mosca.

Palummo, Panizzardi, Papadopoli, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pellerano, Piaggio, Pigorini, Pincherle, Plutino, Podestà, Polacco, Presbitero, Pullè.

Rampoldi, Rasponi, Reynaudi, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salvago Raggi, Salvia, Santucci, Schanzer, Sechi, Sforza, Sili, Sormani, Soulier, Suardi, Supino.

Tamassia, Tassoni, Thaon Di Revel, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi.

Valli, Vanni, Venosta, Vigoni, Visconti Modrone, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge N. 18-A.

Prego il senatore segretario Pellerano di dar lettura degli emendamenti del senatore Tamassia all'art. 7.

PELLERANO, segretario, legge:

« Nel caso in cui la revoca venga pronunciata, la parte per colpa della quale si fa luogo al provvedimento non sarà sciolta dalle conseguenze patrimoniali ».

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Dichiaro che, per le ragioni che ho esposto brevemente rispondendo all'onorevole senatore Bensa circa l'eventualità di revoca a carico dell'adottato, non posso accettare l'emendamento del senatore Tamassia.

Se mi fosse lecito fare appello alla nostra buona amicizia, lo pregherei di ritirarlo; altrimenti dovrei pregare il Senato di non approvarlo.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Il mio desiderio era quello di favorire più che fosse possibile il raggiungimento degli scopi che si propone la legge: ma siccome sembra che il mio emendamento disturbi l'armonia generale del progetto, non ho nessuna difficoltà a che il progetto entri sicuro in porto, senza la mia povera navicella Ritiro quindi il mio emendamento.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Vorrei chiedere ai fautori della legge se con l'emendamento proposto dal

senatore Bensa, che implica un grave onere eventuale contro l'adottante, non si renda forse più difficile in pratica l'invocata adozione per gli orfani e i trovatelli.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Non per tediare il Senato ritornando soverchiamente sull'argomento, ma perchè direttamente interpellato dal collega Del Giudice rispondo brevissimamente alla sua obbiezione. Il nostro emendamento - non bisogna perdere questo di vista - riguarda solamente l'adottante che abbia trascurato molto gravemente i suoi doveri, e dico molto gravemente, perchè in caso contrario soccorrono quegli altri provvedimenti di cui lo stesso articolo 7 fa riserva, che hanno analogia con quelli che possono riguardare i genitori o il tutore. Ora il dire che la permanenza degli obblighi dopo la revoca dell'adozione può distogliere qualcuno dall'adottare, sarebbe quasi un pensare che vi sia chi nel disporsi alla adozione premediti già di mancare gravemente ai suoi doveri di padre adottivo; perchè se costui, per indursi alla adozione, può sperare che, qualora sia revocata per colpa sua, sarà svincolato dai carichi della della legittima e degli alimenti, lasciamo pure che quest'uomo non si risolva a nessuna adozione; sarà tanto meglio per quel povero orfano.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Bensa ed altri colleghi all'art. 7, cioè che si aggiungano le parole: « La revoca non pregiudica il diritto agli alimenti e i diritti di successione ereditaria spettanti al figlio adottivo ».

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 7 così emendato. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli nati fuori di matrimonio nel periodo della guerra fino al 31 dicembre 1919, non contemplati nell'articolo 3 della legge 18 luglio 1917, dei quali la filiazione non sia stata legalmente riconosciuta e dichiarata.

L'assenso per essi all'adozione, con le cautele stabilite nell'articolo 2 e con l'osservanza

dell'articolo 205 del Codice civile, è prestato dal tutore previa approvazione del consiglio di tutela nei casi preveduti nell'articolo 261 del detto Codice o del tutore previa approvazione dell'amministrazione dell'ospizio nei casi preveduti nell'articolo 262.

Qualora si tratti di fanciulli non ammessi in un ospizio, o per i quali non sia stato costituito consiglio di tutela, l'assenso è prestato dal giudice delle tutele del luogo dove risiede l'adottante, osservate sempre le cautele sopra indicate.

Nei casi regolati nell'articolo che precede può il giudice delle tutele chiedere alla Corte d'appello la revoca dell'adozione.

GRANDI. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANDI. Desidero fare una semplice proposta che consiste nella modificazione di una parola nella prima parte di questo articolo. La sola enunciazione di questa parola vale a spiegare la ragione della mia proposta.

Dove si dice: « fanciulli nati fuori di matrimonio » io propongo di sostituire: « fanciulli procreati fuori di matrimonio ».

Mi lusingo che tanto l'onorevole guardasigilli quanto l'Ufficio centrale vorranno accogliere questa mia proposta.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. La proposta dell'onor. senatore Grandi è molto ragionevole, nei riguardi della determinazione dell'inizio del periodo rispetto al quale la disposizione dell'articolo 8 dovrà essere applicata.

Peraltro, non sarebbe ugualmente esatta riguardo al termine finale del periodo stesso. Quindi accetterò l'emendamento proposto dall'onor. senatore Grandi, purchè la prima parte dell'articolo 8 rimanga così modificata: « Le disposizioni degli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati entro il 31 dicembre 1919 ».

Mi pare superfluo aggiungere che il testo dell'articolo 8, secondo la sua redazione, contempla i nati fino al 31 dicembre 1919 e quindi

questa modificazione munt ene inalterato lo spirito della disposizione.

POLACCO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, relatore. L'Ufficio centrale concorda pienamente con l'onorevole ministro nell'accoglimento della giusta osservazione fatta dal senatore Grandi.

Forse per iscrupolo di precisione potrebbesi adottare una formula che meglio distinguesse i procreati e i nati fino al 31 dicembre 1919, per togliere così l'impressione dell'assurdo che un procreato all'inizio della guerra abbia potuto tardare quattro anni a venire alla luce.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Siccome il dubbio acconnato dall'onorevole senatore Polacco riguarda una eventualità fisiologicamente impossibile, mi sembra che, quando si dice che le disposizioni in questione sono estese ai fanciulli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra e nati fino al 31 dicembre 1919, non si metta in dubbio che si tratta di tutti quelli procreati fuori di matrimonio nel periodo della guerra, fra i cento ottanta e i trecento giorni prima della loro nascita, avvenuta entro il 31 dicembre 1919.

POLACCO, relatore. Il mio scrupolo scompare dopo le parole dell'onorevole Guardasigilli.

PRESIDENTE. Secondo la proposta fatta dall'onorevole senatore Grandi e modificata dall'onorevole ministro guardasigilli, d'accordo coll'Ufficio centrale, la prima parte dell'art. 8, rimarrebbe così emendato: «le disposizioni negli articoli 1 e 5 sono estese ai fanciulli procreati fuor di matrimonio nel periodo della guerra e nati fino al 31 dicembre 1919, non contemplati nell'art. 3 della legge 18 luglio 1917, dei quali la figliazione non sia stata legalmente riconosciuta e dichiarata».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarzi.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni precedenti, in quanto derogano a quelle del Codice civile non si appli-

cano agli orfani di guerra, o alle persone nate fuori di matrimonio durante la guerra, che abbiano compiuto l'età di anni diciotto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914, per la vendita e cessione gratuita al comune di Genova di greti sulle sponde del torrente Bisagno nel tratto compreso fra il ponte Monticelli e il cimitero di Staglieno in Genova:

Senatori votan	ti	•	•	•	•	130
Favorevoli	•	•	•	•	•	117
Contrari .	•	•	•	• .	9	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 793, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato:

Senatori votan	ıti	•	•	•	•	130
Favorevoli	•	•	. •	•	•	117
Contrari .		•		.•	•	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città:

Senatori votanti	į		•	•	•	130
Favorevoli	•	9	•	•	•	117
Contrari .	•	•	•	•	•	13

Il Senato approva.

Conversione in legge dei seguenti decreti di proroga dei termini fissati agli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1968, n. 445, riguar-

danti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile: a) Decreto luogotenenziale 29 giugno 1916, n. 837; b) decreto luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 782; c) decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1235:

Senatori vota	ant	i		•	•	•	130
Favorevoli	i.		•		•	•	118
Contrari	• .		•	•	•		12

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario:

Senatori votanti			•	•	130
Favorevoli .	•	٠	•		114
Contrari	•	•	•	•	16
Il Sinato approva.		V_			

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina:

•	Senatori	votar	ıti	٥	•	•	•	130)
	Favor	evoli	•	•	•	•	•	120	
•	Contra	ri .	•	•	•	•	•	10	
II	Senato ap	prova	•						

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla presidenza una lettera del senatore Bava Beccaris. Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, segretario, legge:

« Eccellenza,

« Profondamente commosso per l'interessamento di V. E. e degli amati colleghi per la mia salute, esprimo a V. E., al senatore Levi e a tutti gli amici la mia viva gratitudine: nutro speranza di poter ritornare fra non molto alle riunioni del Senato con grande mio conforto.

« Voglia V. E. avere la bontà di aggradire l'espressione del mio perfetto ossequio.

« Dev.mo Bava Beccaris ».

(Approvazioni).

Annuncio d'interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PELLERANO, segretario, legge:

« Al ministro della guerra per sapere le ragioni che hanno impedito da più di un anno la
rimozione di un deposito di circa 35 n.ila bombe,
a poche centinaia di metri dall'abitato di Borgofranco d'Ivrea, con gravissimo pericolo di
quel paese, dei paesi finitimi e della vicina
cità di Ivrea; massime nella stagione dei tem
porali, e tanto più per il fatto che l'autorità
militare ha trascurato non solo di effettuare la
più volte promessa rimozione, ma anche di fornire quel deposito di un sistema adeguato di
parafulmini.

« Ruffini ».

« Al ministro dell'interno per sapere le origini dei dolorosi recenti fatti avvenuti ad Altamura ed il modo come essi si sono svolti.

« Melodia ».

Risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Il ministro competente ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione dell'onor. senatore Levi Ulderico.

A norma dell'art. 104 del regolamento, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Per lo svolgimento di una proposta di legge.

FERRARIS MAGGIORINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Per una piccola osservazione sull'ordine del giorno.

Da tempo parecchi colleghi ed io abbiamo presentato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare per l'ordinamento agrario e delle Camere di agricoltura. Il Senato cortesemente negli Uffici ne ha autorizzata la lettura; essendo l'argomento di viva attualità e discusso in questi giorni, vorrei pregare l'onorevole ministro di grazia e giustizia di conferire col suo collega di agricoltura, perchè voglia usare ai

miei colleghi e al Senato la cortesia di fissare un giorno per lo svolgimento di questo disegno di legge.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA, ministro della giustizia e degli affari di culto. Aderisco ben volentieri alla richiesta del Sen. Maggiorino Ferraris.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS MAGGIORINO. Prendo atto e ringrazio.

PRESIDENTE. Si potrebbe stabilire lo svolgimento di questo disegno di legge per la seduta di venerdì, salvo l'accettazione del minitro interessato.

FERRARIS MAGGIORINO. Consento.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 15:

- I. Interrogazioni.
- II. Votazione per la nomina di un membro della Commissione di finanze.
- III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra (N. 18);

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decretolegge 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani (N. 14);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la iscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra (N. 10);

Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio (N. 43);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915 (N.41); Conversione in legge del Regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto in data 4 novembre 1919, numero 2095 circa collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari e della Regia marina (N. 45);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative (N. 4).

Proroga dei poteri del Regio Commissario per la straordinaria gestione dell'Ente «Volturno» in Napoli (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 42);

Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 1620, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica (N. 16);

Conversione in legge del decreto Reale 1º giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (N. 48);

Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica (N. 49).

V. Discussione sulle comunicazioni del Governo.

VI. Interpellanza dei senatori Boncompagni Cencelli, Faina, Vigoni, Malaspina, Salvago-Raggi, Campello, Mazziotti, De Novellis, Filomusi Guelfi e Francica Nava al ministro dell'interno per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per impedire le violenze che stanno verificandosi nelle campagne per imporre ai proprietari nuovi patti colonici.

VII. Interpellanza del senatore Foà al ministro dell'interno intorno al funzionamento dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli invalidi della guerra.

La seduta è tolta (ore 18),

Risposta scritta ed interrogazione.

LEVI ULDERICO. — Al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere, di fronte alle polemiche, alle critiche che solleva l'applicazione della « ora legale », a quali ragioni si è ispirato nel decretare l'applicazione stessa e quali vantaggi se ne ottenne in passato e ne spera per l'avvenire.

RISPOSTA. — La deficiente produzione e l'alto costo del carbone, la difficoltà di procurarsi il tonnellaggio necessario per il trasporto, l'elevatezza dei noli ed altre ragioni di eguale natura, indussero il Governo, durante gli anni di guerra, all'applicazione dell'ora legale, allo scopo di utilizzare meglio le ore di luce naturale del mattino e risparmiare un'ora di luce artificiale la sera.

Il provvedimento apportò notevole economia di combustibili sia per gli impianti termo-elettrici, che specialmente nell' Italia meridionale e insulare costituiscono quasi la totalità, sia per gli impianti a gaz. Benchè, come la S. V. onorevole comprende, una valutazione esatta di tale economia non sarebbe possibile se non attraverso lunghe, laboriose e dispendiose indagini, tuttavia in base a calcoli fatti da persone competenti, si è potuto stabilire approssimativamente a circa 150,000 tonnellate di carbone l'economia realizzata in un anno. Quest'anno poi la situazione si è venuta ancora più aggravando: la deficienza del carbone si è ancora più accentuata, il suo prezzo si è ele-

vato a cifre non mai prima raggiunte, i cambi hanno subito una ascesa vertiginosa, mentre la situazione economica della Nazione e la grande difficoltà di procurarsi credito all'estero consigliavano in tutti i modi di fare economia specialmente di quelle materie di cui siamo tributari verso l'estero.

E quando si pensi che Nazioni in condizioni molto più vantaggiose delle nostre, come la Francia e l'Inghilterra, hanno ritenuto necessario ricorrere, anche in quest'anno, all'applicazione dell'ora legale, si comprenderà facilmente come non poteva l'Italia non seguire il lodevole esempio che le veniva dall'estero e mostrarsi esitante ad adottare una misura da cui ritrarrà indubbiamente una non indifferente economia, ma che varrà sopratutto a convincere del nostro fermo proposito di non trascurare alcun mezzo per migliorare la nostra situazione economica ed ad elevare così il nostro credito all'estero del quale abbiamo ed avremo purtroppo ancora bisogno per molto tempo per raggiungere quel completo assetto, al quale tendono tutti gli sforzi del Governo.

Con distinta considerazione.

Il presidente del Consiglio dei ministri NITTI.

Licenziate per la stampa il 3 aprile 1920 (ore 11).

Avv. Edoardo Gallina Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.